

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13176 Anno 2021

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: VALLE CRISTIANO

Data pubblicazione: 17/05/2021

SENTENZA

sul ricorso n. 6413/2018 proposto da:

Frattari Guglielmo, Pupi Maria Agnese e Alberti Ezio, domiciliati in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio D'Angelo

- ricorrenti -

contro

Agostini Giuseppe e Michetti Floriana, domiciliati Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Ciabattoni

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 826/2017 del Tribunale di Ascoli Piceno, depositata il 22/09/2017;

2021
155



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Vittorio D'Angelo per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Luigina Giansante, in delega dell'Avvocato Francesco Ciabattoni, per i controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva.

FATTI DI CAUSA

I) Guglielmo Frattari, Maria Agnese Pupi e Ezio Alberti quali concreditori di Giuseppe Agostini intrapresero una procedura esecutiva nei confronti dell'Agostini in forza della sentenza n. 568 del 2011 del Tribunale di Ascoli Piceno.

I.1) La detta sentenza di primo grado venne sospesa dalla Corte di Appello di Ancona, a seguito di prestazione di fideiussione da parte dell'Agostini.

I.2) I suddetti creditori dell'Agostini, dopo la notifica del precetto sulla base della sentenza n. 568/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno, notificavano pignoramento presso terzi al Comune di Ascoli Piceno, che comunicava che l'Agostini aveva ceduto alla moglie Floriana Michetti il credito vantato verso di esso.

Gli stessi Frattari, Pupi e Alberti avevano, nelle more, ottenuto un sequestro conservativo prima dell'instaurazione della causa di merito (cd. *ante causam*) delle somme dovute dal Comune all'Agostini (sequestro conservativo di crediti che veniva eseguito nelle forme di cui all'art. 678 cod. proc. civ. mediante l'instaurazione della procedura esecutiva iscritta presso il Tribunale di Ascoli Piceno al R.G. n. 201/2012); il detto provvedimento di sequestro venne revocato a



seguito di reclamo al collegio del tribunale, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* cod. proc. civ., dell'Agostini e della Michetti.

I.3) A seguito di ciò la procedura esecutiva instaurata sulla base dell'originario provvedimento di sequestro venne dichiarata estinta con ordinanza del g.e. che provvede alla liquidazione delle spese, senza porle a carico di alcuno, ma a ciò sollecitato dai creditori procedenti Frattari, Pupi e Alberti, che avevano a tal fine depositato nota spese.

I.4) I detti creditori esecutanti notificarono, quindi, il precetto sulla base di detta ordinanza del giudice dell'esecuzione del sequestro (procedura dichiarata estinta).

I.5) Giuseppe Agostini e Floriana Michetti proposero opposizione a precetto dinanzi al Giudice di pace.

I.6) L'opposizione venne rigettata.

I.7) Il Tribunale di Ascoli Piceno, su appello degli Agostini-Michetti, con la sentenza n. 826 del 22/09/2017, ha riformato la sentenza del primo giudice ed ha dichiarato la nullità del precetto e condannato Frattari, Pupi e Alberti alle spese del doppio grado di giudizio.

I.8) Ricorrono, con atto affidato a tre motivi, i detti soccombenti in grado d'appello.

I.9) Resistono con controricorso Giuseppe Agostini e Floriana Michetti.

I.10) Il ricorso, in origine destinato alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui all'art. 375 cod. proc. civ., è stato rimesso alla trattazione in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria della Sezione VI civile n. 19579 del 18/09/2020.

I.11) All'udienza pubblica del 14 gennaio 2021 il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha ribadito dette conclusioni in sede di discussione.



I difensori delle parti hanno così concluso: per l'accoglimento del ricorso l'avvocato D'Angelo, e per il rigetto l'avvocato Giansante in delega dell'avvocato Ciabattoni, per i controricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno.

II.1) Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 475 cod. proc. civ. e omesso esame: il mezzo afferma che il tribunale ha errato nel non ritenere rilevante il riferimento fatto dall'ordinanza del g.e. alla nota spese e che la detta ordinanza aveva fatto, altresì, riferimento all'esito positivo del pignoramento. Con il primo motivo si deduce la violazione, da parte del tribunale, degli artt. 474 e 475 cod. proc. civ., consistita nel non aver ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 18 giugno 2012 costituisca un valido titolo esecutivo.

II.2) Il secondo mezzo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 95 cod. proc. civ. in quanto il pignoramento era stato positivo e pertanto tutte le spese dovevano essere poste a carico del debitore. Con il secondo motivo si afferma che, giacché il pignoramento era stato positivo, le spese liquidate dal giudice dell'esecuzione devono considerarsi come senz'altro poste a carico del debitore.

II.3) Il terzo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 630, commi 2 e 3, cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la non impugnabilità della ordinanza di estinzione ai sensi delle richiamate norme. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione pronunciata ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ. non fosse



autonomamente impugnabile ex art. 111 Cost. in quanto sprovvista di contenuto decisorio.

III) I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi.

III.1) L'ordinanza del giudice dell'esecuzione posta a base del precetto pacificamente non contiene alcuna statuizione che possa far ritenere che le spese fossero poste a carico dell'Agostini, non potendosi attribuire valenza dirimente al fatto che il provvedimento faccia riferimento alla nota spese, e ciò sulla base della giurisprudenza, alla quale in questa sede si intende dare continuità, secondo la quale l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del processo esecutivo e che non ponga espressamente le spese a carico del debitore, pur liquidandole, non costituisce titolo esecutivo nei suoi (del debitore) confronti e comporta che le spese anticipate dal creditore restino a suo carico (Cass. n. 16711 del 17/07/2009 Rv. 609145 - 01): *«In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.)».*



Detto orientamento è stato successivamente ribadito (Cass. n. 22509 del 28/10/2011 nonché in precedenza n. 03465 del 11/02/2011, non massimata).

Come condivisibilmente affermato dal P.G. nel suo articolato intervento scritto: *«la presente fattispecie deve, pertanto, ritenersi regolata dall'art. 310 cod. proc. civ. a tenore del quale le spese del processo esecutivo debbono restare a carico di chi le ha anticipate, in tutti i casi di estinzione, tipica o atipica e vieppiù in quelli scaturiti dalla caducazione del titolo esecutivo che non può che gravare su coloro che lo hanno utilizzato.»*.

IV) Il difensore dei ricorrenti, nel corso della discussione orale, ha richiamato precedente difforme da quanto in questa sede opinato. L'ordinanza richiamata, compulsata d'ufficio, è la n. 15448 del 21/07/2020, resa a seguito di adunanza camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ., non può essere assunta ad utile parametro di comparazione, essendo del tutto diversi i presupposti di fatto in detta controversia, pur vertendo la stessa tra le stesse parti di quella in oggetto.

V) Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.

VI) Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo.

VII) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.



P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 14 gennaio 2021.

Il consigliere estensore

Cristiano Valle

Il Presidente

Roberta Vivaldi

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **17 MAG 2021**

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA